



**TRIBUNALE DI S.MARIA CAPUA VETERE**  
**Misure di Prevenzione Personali e Patrimoniali**  
**II SEZIONE PENALE – coll. D**

---

DECISIONE SU ISTANZA IN TEMA DI ESECUZIONE

Il Tribunale, esaminati gli atti esecutivi relativi alla posizione di XXXXXX, nato a XXXX il XXXX, sottoposto in data 12.01.2012 alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. -con obbligo di soggiorno- in forza del decreto emesso da questo Tribunale in data 18.11.1993 (decreto num. 2/94) ;

Vista l'istanza depositata dal difensore avv. XXXX in data 26.01.2012 ;

Sentite le parti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza camerale del 1.02.2012 ;

osserva

La decisione che il Tribunale è chiamato a prendere riguarda – nel caso di specie – la stessa eseguibilità della misura di prevenzione personale nei confronti di XXXXX.

Costui, infatti, è persona oggetto di procedimento estradizionale conclusosi con la consegna in Italia dalla Spagna, come da decisione emessa dall'autorità giudiziaria spagnola il **6 ottobre 2003** prodotta dalla difesa ed allegata agli atti.

Ora, come è desumibile dagli atti, il XXXXXX è rimasto in stato di detenzione dal momento della consegna sino al 12 gennaio 2012, prima in fase di espiazione pena (terminata il 6 gennaio 2012) e successivamente (per alcuni giorni) in virtù della sottoposizione a misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro (poi oggetto di sospensione in virtù della necessità di rivalutare il presupposto dell'attualità della pericolosità, con fissazione di udienza innanzi al Magistrato di Sorveglianza).

Come segnalato dalla Questura di Caserta (nota del 16.01.2012, in atti) il XXXX è stato sottoposto – in via automatica – alla misura di prevenzione personale appena redatto il verbale di scarcerazione e ciò in virtù del fatto che la

decisione del 18.11.'93 (divenuta irrevocabile in data 24.01.1997) non era mai stata portata ad esecuzione prima in virtù della latitanza e successivamente del lungo periodo detentivo carcerario sofferto dal prevenuto.

Ciò posto, la difesa nella sua istanza solleva – anzitutto – la questione della concreta ‘eseguibilità’ della misura di prevenzione personale, posto che nei confronti del XXXXX trova applicazione il cd. **principio di specialità** che – come è noto – limita le conseguenze ‘pregiudizievoli’ per il soggetto estradato. Costui – in assenza di un consenso espresso o di un comportamento concludente (permanenza volontaria sul territorio dello Stato superiore a giorni 45) – non può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale per fatti diversi e anteriori rispetto a quelli che hanno dato luogo alla consegna .

Si tratta, in buona sostanza, di una questione che attiene non tanto alla ‘inesistenza’ del titolo esecutivo (pacificamente rappresentato dalla già citata decisione di questo Tribunale) quanto alla sua ‘assenza di forza giuridica’ in virtù di un limite non rimosso, rappresentato – secondo la difesa – dal principio di specialità della estradizione.

Sul punto, va anzitutto precisato che il riferimento normativo – come giustamente osservato dal Pubblico Ministero in fase di discussione orale – non è l’art. 721 c.p.p. citato nell’istanza difensiva (posto che le norme del codice di rito hanno, in tale settore, applicabilità sussidiaria rispetto a eventuali norme convenzionali) ma direttamente l’articolo 14 della Convenzione Europea di Estradizione, ratificata dal nostro paese con legge n.300 del 30 gennaio 1963.

L’articolo 14 della Convenzione, al comma 1, così testualmente recita :

#### **Articolo 14**

#### *Règle de la spécialité.*

1. L'individu qui aura été livré ne sera *ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:*

a ) lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignait les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;

b ) lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.

Dunque, il tema della decisione torna ad essere – in prima battuta – quello della compatibilità tra misura di prevenzione e ‘sistema’ della specialità estradizionale, già oggetto di plurimi interventi della Corte di Cassazione italiana, culminati nella nota decisione delle Sezioni Unite emessa in data **25.10.2007** (imp. Gallo), più volte citata in sede di discussione dal Pubblico Ministero.

In tale sentenza, resasi necessaria in virtù di orientamenti contrastanti del giudice di legittimità, le Sezioni Unite hanno affermato, in sostanza, l'**estraneità** delle misure di prevenzione personali alla sfera di applicazione del suddetto principio di specialità, in via generale ed assoluta .

Detto principio, secondo il ragionamento della Corte, rende ‘intangibile’ il soggetto estradato nei suoi primi 45 giorni di libertà (non giudicabile, né assoggettabile a trattamento sanzionatorio o ad altre limitazioni di libertà personale) solo nella misura in cui il ‘trattamento pregiudizievole’ - che si vorrebbe porre in essere - sia correlato all’accertamento di un fatto-reato (diverso ed anteriore rispetto a quello che ha dato luogo alla procedura estradizionale) e si realizzi mediante una tipica limitazione della libertà innestata sul procedimento penale (pena, misura cautelare, misura di sicurezza).

Nulla vieterebbe, dunque, di applicare al soggetto estradato – una volta rimesso in libertà come nel caso di specie – la **misura di prevenzione personale**, posto che la stessa, secondo detta sentenza (ed in estrema sintesi) :

- a) non è misura che, sul piano tipologico, è ricompresa – in sede di convenzione europea – nella elencazione delle misure limitative della libertà personale che possono essere ‘attivate’ con una richiesta di estradizione attiva. Dunque lo Stato Italiano non potrebbe chiedere l’extradizione allo scopo di rendere eseguibile la misura di prevenzione nei confronti di soggetto ‘rifugiatosi’ all’estero e ciò confermerebbe l’estraneità al sistema estradizionale;
- b) il riferimento al fatto contenuto nell’art. 14 della convenzione (*un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition*) va inteso come riferimento ad fatto ‘costituente reato’ ben definito e tipizzato, lì dove la misura di prevenzione non è ancorata ad un ‘fatto tipico’ ma ad una valutazione di ‘pericolosità attuale’ del soggetto in questione, non necessariamente rapportata ad un fatto tipico

costituente reato ma derivante, in ipotesi, da uno ‘stile di vita’ che si valorizza come indicativo di tale pericolosità ;

- c) le profonde differenze esistenti in tema di procedimento applicativo delle misure di prevenzione rispetto alle limitazioni di libertà derivanti dalla commissione di un reato, in una con la differente finalità delle prime (definite anche come ‘fattispecie del sospetto’) rispetto alle seconde, non farebbero che confermare la profonda differenza ‘ontologica’ tra pene e misure di prevenzione personali.

Ora, a parere del Collegio, tale approdo della giurisprudenza di legittimità – qui richiamato per sintesi – non può, **in quanto tale**, essere condiviso.

Ciò perché, pur nella estrema autorevolezza del precedente, la successiva evoluzione giurisprudenziale (si vedano in particolare i contenuti della decisione della Corte Costituzionale sent. numero 93 del 2010) mette in crisi alcuni ‘tasselli’ del percorso logico allora seguito dal massimo organo di legittimità.

Negli ultimi anni, infatti, è cresciuta la linea interpretativa ‘costituzionalmente orientata’ dell’intero sistema delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) quale unica strada percorribile per realizzare una ‘permanenza’ degli istituti in questione nel nostro ordinamento.

In particolare, si è imposta una lettura tesa non solo ad imporre la piena ‘attrazione’ del procedimento applicativo nell’orbita giurisdizionale piena ma anche a considerare per ciò che realmente sono gli esiti di detto procedimento :

“ ... **si tratta di un procedimento all’esito del quale il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su beni dell’individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) e il patrimonio (quest’ultimo, tra l’altro, aggredito in modo normalmente massiccio e in componenti di particolare rilievo)..**” Corte Cost. sent. 93 del 2010 .

In questa frase, estrapolata dalla motivazione della nota decisione in tema di pubblicità dell’udienza, è a ben vedere racchiuso il senso di una **vera e propria rivoluzione concettuale**: la misura di prevenzione non solo è applicata a seguito di un procedimento giurisdizionale ma è l’effetto di una valutazione **di merito** (che dunque apprezza, necessariamente, uno o più **fatti** )

che incide in modo diretto definitivo e sostanziale, per quanto qui interessa..., sul bene della libertà personale.

Dunque non appare più possibile continuare a ragionare su ‘ontologiche diversità’ tra pena (o misure di sicurezza) e misura di prevenzione personale e ciò perché, a ben vedere, vi è un ‘**contenuto afflittivo**’ della misura di prevenzione (specie ove preveda, come nel caso di specie, l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza) che non può essere obiettivamente cancellato né parificato ad una misura di tipo amministrativo e, tra l’altro, anche la pena nel nostro ordinamento costituzionale ha una funzione ‘mista’ con prevalenza di quella specialpreventiva e rieducativa (e dunque anche la pena è una limitazione di libertà che tende ad evitare la realizzazione di nuovi ed ulteriori reati).

Ma vi è di più.

A parere del Collegio una aggiornata considerazione del ‘sistema’ della prevenzione personale, come si è detto, mette in crisi la nozione di ‘fatto’ su cui si è basata la decisione del 2007 in precedenza citata.

Non può più sostenersi, in particolare, che l’applicazione della misura di prevenzione non derivi – in concreto – dalla ricostruzione di uno (o più) ‘**fatti**’ (intesi come obiettivi accadimenti storici) che siano ‘espressivi’ di un effettivo ‘inquadramento’ del soggetto in una delle categorie criminologiche descritte dalle norme che descrivono i vari presupposti di applicabilità delle misure.

Giammai le misure di prevenzione possono derivare – in una attuale ricostruzione del sistema – da semplici sospetti, non essendo consentita dalle norme costituzionali l’applicazione di alcuna conseguenza pregiudizievole in tema di libertà se non dopo l’apprezzamento – compiuto da un organo indipendente e imparziale – di **specifiche condotte**, indicative di concreta pericolosità.

Ed infine anche l’altro argomento – speso nella decisione Gallo – della non attivabilità di una estradizione ‘attiva’ tesa alla esecuzione di misure di prevenzione non ha rilevanza sul tema in discussione.

A ben vedere, la non estradabilità deriva dal fatto che l’ordinamento italiano **non ha interesse** a far rientrare nel nostro Paese un soggetto che esprime una pericolosità se ed in quanto ricollegato ad uno specifico ambito territoriale. Non essendovi tale ‘condizione’ (perché per definizione il soggetto da estradare si trova all’estero) non vi

è interesse alcuno al controllo dei comportamenti di detto soggetto, ma da ciò non è lecito far derivare la ‘sottrazione’ al principio di specialità lì dove il soggetto già estradato si trovi, di fatto, in Italia.

**Dunque, in via generale, il Collegio ritiene che il principio di specialità debba ‘confrontarsi’ con l’attuale assetto delle misure di prevenzione personali, posto che si tratta di conseguenze pregiudizievoli che l’ordinamento italiano ricollega a dei ‘fatti’, ed in particolare a delle condotte concrete espressive di pericolosità sociale.**

Ma ciò non conduce, nel caso in esame, alle conseguenze invocate dalla difesa di XXXXXX.

Confrontarsi con il principio di specialità di cui all’art. 14 Conv. Eur. non significa, infatti, aprire un ombrello protettivo sulla persona dell’extradato che lo renda ‘immune’ da ogni conseguenza pregiudizievole, come pare adombrato nell’istanza difensiva ma, più semplicemente, aprire un procedimento di verifica circa i ‘contenuti’ del provvedimento estradizionale, in rapporto ai ‘fatti’ che hanno dato luogo alla applicazione della misura di prevenzione (nella accezione sinora sostenuta).

Lì dove, infatti, la misura di prevenzione (che è sicuramente una conseguenza pregiudizievole in tema di libertà) trovi origine – nel suo nucleo fondante – negli stessi ‘fatti’ posti a base della concessa estradizione **non potrà parlarsi** di violazione del principio di specialità, posto che trattasi, più semplicemente, di una ‘ulteriore conseguenza’ di quelle condotte, tutta tipica ed interna all’ordinamento giuridico italiano. L’extradizione, pur se indica il tipo di misura da spiare (la cui durata è peraltro, come nel caso di specie, regolata dall’ordinamento interno) è decisione che si rapporta ad un fatto (o a più fatti) e che consente allo stato-rifugio di valutare se la persona in questione è meritevole di ‘limitazioni di libertà’ in rapporto a tali sue condotte.

Diversamente, lì dove la misura di prevenzione apprezzi – in concreto – delle circostanze di fatto (e dei comportamenti) del tutto **diversi** (...*autre que celui ayant motivé l’extradition* ) da quelli posti a base del procedimento estradizionale allora dovrà giungersi ad una conclusione di ‘ineseguibilità’ perché lo stato estero non ha apprezzato, nel procedimento estradizionale, il disvalore di tali condotte.

Il caso di XXXXXX va ricondotto alla **prima** ipotesi e va, pertanto, confermata la eseguibilità della misura di prevenzione personale.

Ad una mera lettura del decreto impositivo si coglie, infatti, il nucleo fondante della decisione del Tribunale emessa nel 1993 : XXXXX **intanto è da ritenersi pericoloso in quanto appartenente all'associazione camorristica nota con il nome 'clan dei Muzzoni' capeggiata da XXXX**. Il Tribunale fa espresso riferimento alla decisione di condanna per 416 bis inflitta al XXXXX in primo grado in data **11.3.'86** e ad altre circostanze sintomatiche, tra cui il coinvolgimento in un procedimento per estorsione aggravata e in due altri procedimenti allora in corso sempre per associazione di stampo camorristico.

Orbene, proprio la sentenza di condanna per 416 *bis* emessa dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere in primo grado in data **11 marzo 1986** (confermata in appello in data 9.2.'93) è **tra quelle poste a base della decisione estradizionale esibita dalla difesa**, ad ulteriore conferma del discorso sin qui esplicito (non vi è alterità dei fatti) .

Ed anche nella parte esplicativa della decisione estradizionale si fa espresso riferimento al fatto che XXXXXXX è stato ritenuto dalla autorità giudiziaria italiana partecipe della associazione camorrista 'dei Muzzoni' sin dal 1983 e almeno sino al 1993 (stessa data del provvedimento applicativo della misura di prevenzione oggi in esecuzione) e ciò determina l'extradizione.

Vi è pertanto, ad avviso del Collegio, perfetta aderenza ai dettami del principio di specialità: il trattamento oggi applicato al XXXXX (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) è diretta conseguenza degli stessi 'fatti' già valutati in sede di concessione della estradizione da parte della autorità spagnola.

Va da sé che, una volta confermata l'eseguibilità della misura, il Tribunale non può concedere alcuna autorizzazione al XXXXX circa la manifestata volontà di lasciare il territorio dello stato italiano, posto che tale autorizzazione si porrebbe in insanabile contrasto con l'esecuzione della misura di prevenzione, né può stabilire altre conseguenze della propria decisione sulle attività che non derivano dalla propria cognizione.

**P.Q.M.**

CONFERMA l'esecuzione della misura di prevenzione personale nei confronti di XXXXX, così come operato dalla Questura di Caserta in data 12 gennaio 2012.

RIGETTA la richiesta di autorizzazione all'allontanamento dal luogo di residenza.

DISPONE la comunicazione del presente provvedimento :

- al PM DDA NAPOLI ;
- alla QUESTURA di CASERTA ;
- all'interessato a mezzo Comm.to PS di Sessa Aurunca ;
- al difensore istante.

S.Maria Capua Vetere 2 febbraio 2012

Il Presidente

I Giudici

R. Magi

P.Lombardi – R.Attenu

